



Registro contratti n° 79/2020

codice CIG: Z9D2FE67CC

Contratto

di esercizio di manutenzione e manodopera e funzione di terzo responsabile degli impianti termici presso la sede del Liceo Scientifico e del Liceo classico - IIS “G. Ferro” di Alcamo

TRA

L'Istituto Scolastico Istituto di Istruzione superiore “Giuseppe Ferro” di Alcamo rappresentato legalmente dal Prof. Allegro Giuseppe, dirigente scolastico pro-tempore, nato ad Alcamo il 26/01/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale LLG GPP 61 A 26 A176G

E

La ditta Ecotecnologie legalmente rappresentata del signor Aleccia Giuseppe, nato in Alcamo 21/10/1974 ed ivi residente nella via Nino Bixio n° 103/b C.F. LCC GPP 74R21 A176K, di seguito denominato *manutentore*

PREMESSO CHE

L'Istituto di Istruzione superiore “Giuseppe Ferro” di Alcamo ha la necessità di individuare un tecnico qualificato per i servizi di prima accensione, di manutenzione e di funzione di terzo responsabile degli impianti termici (caldaie e connessi locali, termosifoni e relative linee di riscaldamento) come di seguito elencati:

- Liceo scientifico via J.F. Kennedy 48 Alcamo - n. 1 impianto di riscaldamento, dotato di due distinte caldaie alimentate a metano poste nello stesso locale termico, marca Ferroli combustibile gas naturale potenza termica utile nominale Pn max 326,00(kW)
- Liceo classico via Vittorio Veneto n. 240 - n.1 impianto di riscaldamento, con caldaia alimentata a metano posta nell'apposito locale termico, marca Lamborghini combustibile gas naturale potenza nominale Pn max 290,00(kW)
- Con Determina a contrarre Prot. 0006958/U del 30/11/2020 questa istituzione scolastica ha avviato la procedura di selezione per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile caldaie e impianti di riscaldamento;
- Con Determina di affidamento Prot. 7513/u del 21/12/2020 questa istituzione scolastica ha aggiudicato il servizio in premessa alla Ditta Ecotecnologie di Alcamo

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Con il presente contratto il manutentore si impegna nell'espletamento, dell'esercizio di terzo responsabile nonché della manutenzione e manodopera degli impianti termici dei succitati impianti, secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 412/93 e della normativa vigente alle condizioni che sono di seguito precisate.

Il manutentore assume – a tutti gli effetti della legge n°10/91 e del regolamento attuativo, nonché ai fini delle relative sanzioni ivi previste – la figura del terzo responsabile nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti per l'effettivo svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.

A tale riguardo il manutentore dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento sopra menzionati in quanto è abilitata alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera C dell'art.1 della legge 46/90.

Per l'espletamento degli obblighi derivanti dall'assunzione di terzo responsabile, Il manutentore dichiara di disporre di personale tecnico qualificato ed abilitato ai sensi della normativa vigente e di operare nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale.

Art. 2 – Ubicazione dell'impianto termico

Gli impianti termici sono ubicati nei seguenti luoghi:

- Liceo scientifico via J.F. Kennedy 48 Alcamo - n. 2 impianti di riscaldamento, dotati di due distinte caldaie alimentate a metano poste nello stesso locale termico;
- Liceo classico via Vittorio Veneto n. 240 - n.1 impianto di riscaldamento, con caldaia alimentata a metano posta nell'apposito locale termico.

Art. 3 – Obblighi del manutentore

Nell'espletamento del servizio indicato nel precedente art.1, si impegna a svolgere le seguenti prestazioni:

3.1 – Analisi tecnico-energetica dell'impianto

Per analisi tecnico-energetica dell'impianto si intende:

- verifica della conformità dell'impianto alla vigente normativa e legislazione tecnica;
- verifica della completezza della documentazione e della certificazione di legge;
- verifica dello stato dei componenti dell'impianto;
- valutazione di eventuali modifiche dell'impianto, aggiornamenti tecnologici o sostituzioni di materiali obsoleti;
- valutazione di eventuali manutenzioni straordinarie e altre operazioni atte a garantire regolare funzionamento e risparmio energetico.

3.2 – Conduzione impianto

La conduzione dell'impianto termico comprende le seguenti attività:

accensione e prova generale del funzionamento degli impianti.

accensione ordinaria a decorrere dal **7 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021** nei giorni e nelle fasce orarie sotto specificati e con lo spegnimento nei giorni sotto specificati:

dal Lunedì al Sabato Dalle ore 07:00 alle ore 10:00 tranne nei periodi di sospensione dell'attività didattica

La conduzione dell'impianto termico comprende le seguenti attività:

- verifiche periodiche previste dal libretto di centrale;
- effettuazione dei necessari interventi per equilibrare l'erogazione del calore, adottando gli opportuni accorgimenti o migliorie tecniche e verifica periodica delle temperature ambiente nei locali di riferimento concordate con il committente anche ai fini del risparmio energetico;
- esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso, nonché la manutenzione degli apparecchi e componenti da effettuare in luogo;
- servizio di esercizio di manutenzione e manodopera delle caldaie, dei termosifoni e delle relative linee di riscaldamento, analisi tecnico-energetica;
- pulizia quale azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento e il loro smaltimento nei modi conformi alla legge;
- verifica quale attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e le modalità contenute nelle norme tecniche e/o manuali d'uso e con periodicità di almeno una volta all'anno (salvo indicazioni più restrittive di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 412/93);
- registrazione degli interventi sul libretto di centrale;
- interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, parti di ricambio, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. Sarà compensato a parte soltanto il materiale necessario per le riparazioni e sostituzioni;
- segnalazione tempestiva al committente di qualsiasi anomalia o disfunzione relativamente ai componenti dell'impianto termico, inclusi gli interventi da effettuarsi nelle singole unità scolastiche e la sostituzione del generatore per usura o nel caso in cui esso non sia in grado di raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dall'art. 11, comma 14, del D.P.R. 412/93;
- evasione delle richieste di pronto intervento entro 24 ore dalla segnalazione telefonica. Il manutentore si impegna a rispondere alle chiamate tempestivamente.

Il manutentore si impegna all'esecuzione degli interventi di manutenzione e sostituzione di pezzi che comportino aggravio di spesa al committente solo dopo l'assenso del committente;

Art. 4 – Obblighi del committente

Il committente si obbliga a corrispondere alla **Ditta Ecotenologie**, dietro presentazione di regolare fattura, la somma massima di **€ 2.196,00** IVA inclusa – per la durata del presente contratto – quale corrispettivo per le prestazioni specificate nel presente contratto, fatte salve le condizioni di cui all'art.5.

In particolare, il committente si impegna ad esaminare l'esecuzione di lavori e a provvedere alle relative spese - dietro presentazione di relativo preventivo - qualora lo stato dell'impianto e/o delle apparecchiature richieda adeguamenti alle disposizioni di legge vigenti e alla normativa tecnica da esse richiamata.

Art.5 - Limitazioni della esecuzione del contratto o mancata esecuzione in relazione alla situazione epidemiologica

Data la situazione epidemiologica in atto, il contratto avrà validità solo nel caso in cui la situazione epidemiologica consentirà lo svolgimento nei locali scolastici delle attività didattiche.

Nel caso in cui le attività scolastiche, anche dopo la sottoscrizione del contratto, non saranno avviate, la ditta aggiudicataria non avrà nulla da pretendere dalla mancata esecuzione.

Nel caso in cui le attività didattiche saranno svolte in presenza solo per periodi limitati, richiedendo perciò un utilizzo solo temporaneo e/o parziale degli impianti e delle caldaie, il corrispettivo previsto verrà rideterminato in maniera proporzionale sulla base del tempo e dell'impegno richiesto.

Art. 5 – Liquidazione del compenso

Il compenso sarà liquidato secondo le seguenti scadenze: entro il 30 aprile 2021 a presentazione di regolare fattura elettronica con l'indicazione della scissione dei pagamenti.

Art. 6 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 07/01/2021 e scadrà il 31 marzo 2021.

Art. 7 – Autocertificazione e consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR 2016/679

Il Manutentore ha preso visione dell'informativa ex art. 13 del GDPR 2016/679; sottoscrive e allega al presente contratto Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e Consenso al trattamento dei dati personali. Il Manutentore, in quanto interessato al trattamento di dati di Sua proprietà, è consapevole che i dati personali e aziendali che la Scuola tratterà saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi.

La scuola garantisce che il trattamento dei dati personali e aziendali sarà disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel rispetto dei principi generali di liceità e trasparenza nonché per l'adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento, conformando, così, pienamente il trattamento dei dati al regolamento europeo.

L'Istituto rende noto, infine, al Manutentore che l'informativa estesa, recante tutti i Suoi diritti, la troverà pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito web della scuola all'indirizzo: www.istitutosuperioreferro.gov.it.

Art. 8 – Recesso

Il Manutentore può recedere dal contratto nel caso in cui:

- l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dalla ditta stessa;
- non fossero conferite dal committente i poteri di intervento sull'impianto, che dovessero risultare indispensabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge e di contratto;
- il committente non corrisponda i pagamenti nei tempi e nei modi concordati, fermo restando l'obbligo da parte del committente del pagamento di quanto dovuto;
- il committente si rifiuti di provvedere ai necessari adempimenti ed alle relative spese per adeguare l'impianto e/o le apparecchiature a norma di legge.

Il committente può recedere dal contratto nel caso in cui il manutentore, non dà puntuale adempimento agli obblighi contenuti nel presente contratto.

In ogni caso, il recesso dovrà essere comunicato da ciascuna delle parti mediante PEC.

Art. 9 – Accesso ai locali e alle apparecchiature – Divieti e condizioni per l'effettuazione di operazioni di esercizio e manutenzione da parte di terzi

Il committente si impegna a consentire al manutentore, per tutta la durata del contratto, l'accesso ai locali e alle apparecchiature relative all'impianto termico e a non far effettuare, ad altri, operazioni di esercizio e di manutenzione senza l'esplicita autorizzazione del manutentore stesso.

Letto contratto sottoscritto e firmato

Il Manutentore
Giuseppe Aleccia

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Allegro